

Circ. n. 224/Fi/18 10125/Sn AAB/sb

Milano, 16 gennaio 2018

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Legge di Bilancio 2018 - primi aggiornamenti normativi**

Con la pubblicazione della Legge 27.12.2017 n. 205, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2018. Qui di seguito vengono evidenziate le principali novità di interesse generale che sono state introdotte.

1. Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Decorrenza

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;
- **in via anticipata, dall'1.7.2018**, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

Ambito applicativo

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

Abolizione della scheda carburante

In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.

2. Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche.

In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:

- la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art. 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

3. Proroga detrazione per ristrutturazioni, interventi per la riqualificazione energetica e per impianti di climatizzazione invernale.

- È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-*bis*.
- La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al D. Lgs. 311/2006).

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
 - impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale

installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore all'invernale con impianti dotati di generatori di calore a classe A di prodotto.

Sostituendo il co. 2-*bis* dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti *di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili* fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

4. Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.

5. Sono confermate per l'anno 2018:

- l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;
- l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

6. Le Camere di Commercio possono disporre l'incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.

Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

